



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/07/2009

=====

ADDI' 06/07/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIPRI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TRALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE - COPPOTELLI - COSTA - DE ANGELIS - DI CARLO - ZARATI

DELIBERAZIONE N. 510

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di calcare sita in localita' "Le Forestola" nel territorio del Comune di Priverno (LT), a favore della Ditta D. Girolamo Antonio.





510 - 6 LUG. 2009 *NR*

OGGETTO: Schema di deliberazione di Giunta regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di calcare sita in località "La Forestola" del territorio del Comune di Priverno (LT), a favore della ditta DI GIROLAMO Antonio.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli artt. 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova;

VISTA l'istanza 07 dicembre 2000 della ditta DI GIROLAMO Antonio, con sede in Priverno (LT) - Via Perazzete n. 16, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni SEI all'apertura di una nuova cava di calcare in località "La Forestola" del territorio del Comune di Priverno (LT), su terreni di cui la ditta ha piena disponibilità (contratto di comodato con la sig.ra Paola Di Stefano), per una superficie complessiva di Ha 6,80 circa contraddistinti al foglio catastale n. 48, partt. 62/p e 7/p del comune di Priverno, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 17/2004 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18.11.1998, pubblicata sul BURL del 30.12.1998;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Priverno in data 29 genn. 2002, dal quale risulta che sul terreno di cui trattasi non è riscontrabile nessuna tipologia vegetale riconducibile alla categoria dei beni sottoposti a vincolo paesistico e che dall'anno 1994 all'anno 2001 la zona non è stata percorsa dal fuoco;

VISTA la nota n. 2057 del 7 marzo 2001, del Coordinamento Provinciale di Latina del C.F.S., dalla quale risulta che tutta l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico per effetto del R.D. 3267/1923;

VISTA la Determinazione n. B4225 del 18 nov. 2004, del Dipartimento Territorio - Direzione Reg.le Ambiente e Protezione Civile, di autorizzazione ai soli fini del vincolo idrogeologico;


VISTA la nota prot. 128942 del 27 agosto 2003 con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Area VIA ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni e la successiva nota prot. D2/31539 del 23 febr. 2004 con la quale è stata verificata l'ottemperanza alle prescrizioni;

VISTA la nota prot. 5023 dell'11 aprile 2001 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, con la quale si dichiara che le aree interessate dal progetto non sono vincolate ma si richiede una ricognizione preventiva del territorio;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio nella relazione che modifica l'importo di garanzia fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di Euro 428.011/00 (quattrocentoventottomilaundici/00) a garantire le opere di ripristino ambientale delle aree;



510 - 6 LUG. 2009 *12*

 CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dall'art. 30 della L.R. n. 17/2004, sussiste, nel caso, un preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, confermato dal Dipartimento Economico e Occupazionale, con la relazione in data 22.03.2005, ed approvata dalla C.R.C. nella seduta del 23 marzo 2005;

CONSIDERATO che l'istanza 07 dicembre 2000, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta del 23 marzo 2005, e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che l'istanza della ditta DI GIROLAMO Antonio ha seguito l'iter dettato dalla L.R. n. 27/93, con l'acquisizione di tutti i pareri previsti e che, nel frattempo, è stata approvata la nuova L.R. n. 17/2004, che ha abrogato la precedente L.R. n. 27/93, la quale prevede che l'autorizzazione all'apertura di nuove cave sia rilasciata dalla Giunta Regionale e non più dal Consiglio Regionale;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 05 dicembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTA la nota n.° 34037 del 24 febbraio 2009 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile in merito all'espletamento della Procedura di Valutazione di Incidenza dalla quale si evince che non si rende più necessario l'espletamento della procedura di Valutazione Di Incidenza richiesta perché il progetto proposto risulta ubicato all'esterno della ZPS;

VISTO il parere vincolante positivo espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nella seduta del ...*16.06.09*.....; *12*

VISTO il parere vincolante positivo espresso dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del ...*23.04.09*...; *12*

Atteso che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1 - La ditta DI GIROLAMO Antonio, con sede in Priverno, Via Perazzete n. 16, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni SEI la cava di calcare in località "La Forestola" del territorio del Comune di PRIVERNO (LT), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n. 48, partt. nn. 7/p e 62/p).

2 - Prima di iniziare i lavori di scavo, la ditta DI GIROLAMO Antonio è tenuta a sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Priverno, dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria di Euro 428.011/00 (quattrocentototomilaundici/00), compresi di IVA, a garanzia del recupero ambientale da eseguire al termine dei lavori di scavo così come previsto dall'articolo 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fideiussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Priverno, almeno ogni tre anni, secondo il prezzario



510-6 LUG. 2009 *MS*

Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione.

3 - La ditta DI GIROLAMO Antonio, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e ripristino ambientale, allegato all'istanza 07 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto negli elaborati approvati, vistati dal direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

- Relazione tecnica;
- Studio di impatto ambientale;
- Elaborato grafico progettuale;
- Visione della situazione attuale e a sistemazione avvenuta;
- Studio geologico tecnico;
- Valutazione del preminente interesse socio-economico sovracomunale;
- Integrazioni cartografiche allo studio geologico-tecnico;
- Integrazioni di V.I.A.

4 - L'attività estrattiva ed i lavori di recupero ambientale dell'area dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento degli scavi, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale approvato, così come dettato dall'art. 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.

5 - Prima di iniziare i lavori di scavo, la ditta DI GIROLAMO Antonio dovrà:

- a) ottenere da parte della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli il rinnovo dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico citata in premessa;
- b) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio, per le valutazioni di competenza;
- c) sottoscrivere la convenzione con il Comune di Priverno (LT), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fideiussoria di Euro 428.011 (quattrocentoventottomilaundici/00) a garantire le opere di ripristino ambientale previste nel piano di coltivazione a fine lavori;
- d) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria appena sottoscritta, al Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria (Roma- Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.

6 - La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

7 - Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

8 - Copia delle presente deliberazione, con gli elaborati progettuali timbrati, sarà restituita alla ditta DI GIROLAMO Antonio ed al Comune di Priverno (LT).

ROMA 09 LUG. 2009

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURL.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

